

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 7 gennaio 2020
DF/

Spett.le

DICHIARAZIONI DI INTENTO

Nuove regole in vigore quest'anno per le dichiarazioni di intento (D.L. 34/2019).

In sintesi le modifiche sono le seguenti:

- è eliminato l'obbligo in capo all'esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia;
- il fornitore deve invece:
 - eseguire un riscontro telematico dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento;
 - **indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento verificato telematicamente.**
- vengono poi soppressi gli obblighi:
 - del fornitore di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute;
 - del fornitore di annotare gli estremi della dichiarazione d'intento nelle fatture emesse in base alla stessa;
 - del dichiarante (esportatore abituale) e del fornitore di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento e annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Nella pratica, attesi gli obblighi del fornitore di riscontro telematico e annotazione sulla fattura, l'esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l'avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi *informali* (ad esempio via *mail*) e senza includere la lettera di intento.

Viene poi **inasprito** il quadro delle **sanzioni**: è prevista infatti adesso una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'IVA a carico del fornitore che effettua cessioni o prestazioni senza l'applicazione dell'IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'invio della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.

Le modalità operative per l'applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; ma ad oggi tale provvedimento non è stato ancora approvato.

In assenza del Provvedimento e di indicazioni ufficiali, è ritenuto prudente seguire le correnti procedure, continuando a inviare copia della dichiarazione di intento e della ricevuta telematica, così da consentire al fornitore l'assolvimento dei suoi obblighi (tra cui monitorare l'ammontare del plafond); nel contempo appare comunque opportuno indicare nella fattura elettronica gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

* * * * *

Restiamo a completa disposizione.

A tutti rinnoviamo gli auguri di Buon Anno.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini